



Camera di Commercio
Latina



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

(Approvato con delibera consiliare n.22, del 21 dicembre 2009,
modificato con delibera consiliare n.21, del 19 dicembre 2013)



INDICE

ART.1	(Insediamento del Consiglio Camerale)	pag.	3
ART.2	(Giuramento dei Consiglieri)		3
ART.3	(Adempimenti della prima adunanza – Elezione del Presidente)		3
ART.4	(Elezione della Giunta Camerale)		3
ART.5	(Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale)		3
ART.6	(Riunioni del Consiglio Camerale)		4
ART.7	(Convocazione del Consiglio)		4
ART.8	(Deposito di atti e documenti)		4
ART.9	(Numero legale)		5
ART.10	(Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute)		5
ART.11	(Diritti e doveri dei Consiglieri)		5
ART.12	(Aula del Consiglio Camerale – Pubblicità delle sedute)		5
ART.13	(Accesso all’aula consiliare)		6
ART.14	(Segretario del Consiglio Camerale)		6
ART.15	(Redazione e approvazione del processo verbale)		6
ART.16	(Comunicazioni del Presidente o dei Consiglieri)		7
ART.17	(Ordine del giorno - Trattazione degli argomenti - Inversione dell’ordine)		7
ART.18	(Illustrazione degli argomenti e delle proposte – Discussione generale)		7
ART.19	(Facoltà di parola - Durata degli interventi - Ordine dei lavori)		7
ART.20	(Ordine degli interventi dei Consiglieri)		8
ART.21	(Richiamo al Regolamento, per mozione d’ordine o per fatto personale)		8
ART.22	(Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva)		8
ART.23	(Interrogazioni)		8
ART.24	(Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti)		9
ART.25	(Votazioni)		9
ART.26	(Validità delle deliberazioni)		10
ART.27	(Commissioni consiliari)		10
ART.28	(Nomina delle Commissioni)		10
ART.29	(Funzionamento delle Commissioni)		10
ART.30	(Compiti del Segretario delle Commissioni)		11
ART.31	(Modifiche al Regolamento)		11
ART.32	(Norma di rinvio)		11
ART.33	(Entrata in vigore)		11

ART.1

(Insediamento del Consiglio Camerale)

La prima adunanza del Consiglio Camerale si tiene nel giorno fissato nel Decreto del Presidente della Giunta Regionale pubblicato e comunicato ai Consiglieri con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione dell'art.12, terzo comma, della legge n.580, del 1993, e successive modifiche ed integrazioni.

ART.2

(Giuramento dei Consiglieri)

Il Consigliere anziano, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula: "Giuro di adempiere le mie funzioni con imparzialità, scrupolo e coscienza nell'interesse della Camera di Commercio in armonia con gli interessi della Repubblica e della Regione". Quindi, invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula.

I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento successivamente, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Dei giuramenti di cui sopra si redige processo verbale.

ART.3

(Adempimenti della prima adunanza – Elezione del Presidente)

Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede, dopo le operazioni del giuramento, all'elezione del Presidente della Camera di Commercio, secondo quanto previsto all'art.18 dello Statuto.

La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano di età.

Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente della Camera di Commercio viene eletto in seno al Consiglio Camerale, in ossequio alle previsioni della legge, dello Statuto e del Regolamento.

Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature sulla base di linee programmatiche.

ART.4

(Elezione della Giunta Camerale)

Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno 15 giorni di preavviso, il Consiglio Camerale, secondo le previsioni del Regolamento di esecuzione dell'art.12, terzo comma, della legge n.580 del 1993, nomina la Giunta Camerale tenendo conto che debbono in ogni caso essere nominati quattro membri fra i rappresentanti dei settori del Commercio, dell'Industria, dell'Artigianato e dell'Agricoltura.

Nel caso in cui nella prima votazione nessun rappresentante di uno dei quattro settori dell'Industria, del Commercio, dell'Artigianato e dell'Agricoltura abbia ottenuto voti, il Presidente dispone l'effettuazione di una nuova votazione, per la quale ciascun Consigliere dispone di un voto, per l'effettuazione del ballottaggio tra i soli Consiglieri rappresentanti del settore escluso nella prima votazione. A parità di voti prevale quello più anziano di età.

Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è pari ad un terzo dei membri della Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore. In caso di parità di voti il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto. In caso di ulteriore parità di voti prevale quello più anziano di età.

Il Presidente procede alla proclamazione di tutti gli eletti nel corso della medesima seduta.

ART.5

(Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale)



Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge dallo Statuto, attiva le Commissioni consiliari costituite; dirige la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone secondo l'ordine del giorno le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare; proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di scioglierle nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine pubblico, nonché negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti i poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente eletto dalla Giunta Camerale secondo le previsioni dello Statuto.

Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente la presidenza del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano per età.

ART.6

(Riunioni del Consiglio Camerale)

Il Consiglio Camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.

Il Consiglio Camerale si riunisce in via ordinaria in due sessioni, entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio d'esercizio ed entro il mese di novembre per l'approvazione del preventivo.

Il Consiglio si riunisce, altresì, in via straordinaria, ogni qualvolta lo richiedano il Presidente, la Giunta o almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei componenti il Consiglio stesso, con l'indicazione degli argomenti che si intendono trattare e, periodicamente, per esercitare le funzioni di cui all'art. 9, lettera h, dello Statuto. Non è ammessa la delega di voto.

Il Presidente ed i componenti della Giunta Camerale intervengono con diritto di voto alle sedute del Consiglio.

Per l'espletamento delle proprie funzioni il Consiglio si avvale delle strutture della Camera di Commercio.

ART.7

(Convocazione del Consiglio)

Il Consiglio Camerale è convocato dal Presidente della Camera di Commercio almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da spedire secondo le modalità previste all'art.12 dello Statuto.

Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avviso da spedire al domicilio dichiarato almeno 5 giorni prima della seduta.

Nei casi di urgenza, la spedizione dell'avviso con gli elenchi degli affari da trattarsi può aver luogo anche cinque giorni prima.

La spedizione degli avvisi viene fatta al domicilio dichiarato dai destinatari alla Camera di Commercio.

Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le eventuali proposte del Presidente della Camera di Commercio e della Giunta Camerale; indi possono essere iscritte all'ordine del giorno da parte del Presidente le eventuali proposte pervenute dalle Commissioni consiliari e dei singoli consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

L'elenco degli oggetti da trattarsi nel Consiglio deve essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato, nei termini prescritti, sul sito web istituzionale, sezione Albo camerale, salvo che il Consiglio stesso non disponga diversamente.

ART.8

(Deposito di atti e documenti)

Presso la Segreteria della Camera di Commercio sono raccolti, a disposizione dei Consiglieri, almeno 2 giorni lavorativi (48 ore) prima della seduta, gli atti e documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

Tale termine è ridotto ad almeno un giorno lavorativo (24 ore) nel caso di convocazione d'urgenza.

Nei casi riguardanti materie di, bilancio e modifiche statutarie gli atti debbono essere a disposizione dei Consiglieri almeno 10 giorni prima della seduta.

ART.9 (Numero legale)

Le riunioni del Consiglio Camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei Componenti il Consiglio, da raggiungere entro 15 minuti dall'ora di convocazione. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dallo Statuto o dal Regolamento, un diverso quorum.

La sopravvenuta mancanza del numero legale nel corso della riunione, comporta la sospensione di un'ora dei lavori. Qualora dopo la sospensione dei lavori non si raggiunga il numero legale oppure, ripresi i lavori, venga meno di nuovo il numero legale, la seduta è sciolta.

Entro 15 giorni successivi verrà convocata, con le modalità di cui all'art.7 del presente Regolamento, una nuova seduta con gli argomenti all'ordine del giorno non trattati.

Della mancanza del numero legale è fatta menzione nel processo verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula; in tale evenienza, verrà verbalizzato l'allontanamento del Consigliere.

ART.10 (Decadenza dei Consiglieri per mancata partecipazione alle sedute)

I Consiglieri devono comunicare in tempo utile e per iscritto, salvo gravi impedimenti, i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio Camerale.

Il Presidente, all'inizio della seduta cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.

Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata in Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di almeno dieci giorni.

Il Presidente, ogni sei mesi, riferisce al Consiglio Camerale sulle assenze dei Consiglieri alle singole sedute e sulle giustificazioni addotte e dispone la pubblicazione annuale sul sito web istituzionale dei dati relativi alle presenze dei Consiglieri alle sedute consiliari.

ART.11 (Diritti e doveri dei Consiglieri)

I Consiglieri camerali rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Ciascun Consigliere, secondo procedure e modalità stabilite dal presente Regolamento ha diritto di:

- a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio Camerale;
- b) chiedere notizie e chiarimenti, formulare proposte sull'attività camerale;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere, secondo le rispettive competenze, dal Presidente e/o Segretario Generale copie di atti, documenti ed informazioni necessari all'espletamento del proprio mandato, anche relativi ad Aziende speciali o ad Organismi partecipati nei limiti e nel rispetto dei principi fissati dalla legge in materia di protezione dei dati personali, dal presente Regolamento e da quello interno sull'accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.

Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'Organo collegiale o del Presidente.

ART.12 (Aula del Consiglio Camerale – Pubblicità delle sedute)

Le sedute del Consiglio Camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio Camerale



può tenere proprie sedute in altra sede, da indicare espressamente nell'avviso di convocazione, previa deliberazione della Giunta o del Consiglio.

Le sedute del Consiglio sono pubbliche, a meno che il Presidente, per gravi motivi, non disponga diversamente.

Apposito spazio deve essere destinato al pubblico ed agli operatori dell'informazione.

Il Presidente ha la facoltà di autorizzare riprese e trasmissioni radiotelevisive, fornendo preventiva informazione a tutti i partecipanti della seduta consiliare. Ciascun Consigliere ha diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; nella suddetta ipotesi, nel caso di intervento e/o dichiarazione del consigliere, lo stesso dovrà essere mandato in onda con ripresa unicamente della sola targhetta identificativa.

È fatto esplicito divieto, durante le sedute, fare interventi sullo stato di salute e su altri dati personali definiti sensibili ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Il pubblico può assistere alle sedute, che non siano state dichiarate non pubbliche, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile e, nei casi più gravi, adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

ART.13

(Accesso all'aula consiliare)

Nessuno può avere accesso alla parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti il Consiglio stesso, dei Revisori dei Conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, nonché delle persone delle quali sia stata disposta l'audizione e di quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART.14

(Segretario del Consiglio Camerale)

Il Segretario Generale della Camera di Commercio è Segretario del Consiglio Camerale.

Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal Dirigente che ne esercita le funzioni vicarie o, in assenza, dal Dirigente con maggiore anzianità di servizio.

Nei casi espressamente previsti dalla legge, il Segretario Generale, o chi lo sostituisce, non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio, con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali casi il Segretario Generale e/o il Dirigente che esercita le funzioni vicarie hanno l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere Camerale più giovane di età, limitatamente alla trattazione degli argomenti che hanno determinato l'allontanamento.

ART.15

(Redazione e approvazione del processo verbale)

Di ogni seduta del Consiglio Camerale è redatto processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce che può avvalersi anche dell'uso della stenografia, stenotipia o di altre apparecchiature di registrazione

Il processo verbale deve contenere, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti.

Ciascun componente ha facoltà di chiedere al Presidente la trascrizione integrale dei propri interventi o dichiarazioni, purché il relativo testo scritto venga contestualmente consegnato al Segretario Generale o a chi ne fa le veci.

Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario Generale.

Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio.

Ogni Consigliere può chiedere la parola, per non più di cinque minuti, per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso o per fatto personale.

Il processo verbale è approvato con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.16

(Comunicazioni del Presidente o dei Consiglieri)

All'inizio della seduta, dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri e comunicate nelle sedute precedenti;
- b) invita il Segretario Generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio della seduta, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;
- c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.

Il Presidente, a richiesta, dà la parola ai singoli Consiglieri per comunicazioni urgenti.

ART.17

(Ordine del giorno - Trattazione degli argomenti - Inversione dell'ordine)

L'iniziativa degli argomenti da porre all'ordine del giorno, oltre che al Presidente della Camera di Commercio, compete alla Giunta Camerale, ed ai singoli Consiglieri. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti posti all'ordine del giorno, secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

Il Consiglio non può deliberare su alcun argomento che non sia all'ordine del giorno.

Su proposta del Presidente della Camera di Commercio o di uno dei Consiglieri può essere deliberata la modifica dell'ordine dei lavori anticipando la trattazione di argomenti.

Sulla proposta, che può essere illustrata per un tempo non superiore a cinque minuti, possono prendere la parola fino a due Consiglieri che parlino l'uno a favore e l'altro contro.

La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

ART.18

(Illustrazione degli argomenti e delle proposte – Discussione generale)

Per l'illustrazione dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, il Presidente dà la parola a chi di competenza.

La discussione generale sulle proposte inserite all'ordine del giorno su richiesta dei Consiglieri, inizia con la relazione di uno dei firmatari della proposta stessa. La relazione non può superare la durata di dieci minuti. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

Alla discussione possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede senz'altro alla votazione.

ART.19

(Facoltà di parola - Durata degli interventi - Ordine dei lavori)

Nessuno può parlare in Consiglio se non ha avuto dal Presidente facoltà di parola, né può interloquire quando altri hanno la parola o interrompere l'oratore.

Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.

Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Gli oratori debbono parlare rivolti al Presidente.

Salvi i casi per i quali sia espressamente prevista una diversa durata, ciascun intervento non può superare i dieci minuti. Nel caso però di lettura del discorso, la durata è ridotta a cinque minuti. Gli interventi relativi a questioni procedurali non possono superare i cinque minuti.

Quando vi siano disordini in aula e risultino vani i richiami del Presidente, questi può sospendere la seduta allontanandosi; se i disordini continuano durante la sua assenza, o al suo rientro in aula e nei casi gravi, scioglie la seduta.

ART.20

(Ordine degli interventi dei Consiglieri)

La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.

Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.

Nella discussione di ogni argomento ciascun Consigliere può prendere la parola una sola volta.

Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.

Se il Presidente abbia richiamato due volte all'argomento in discussione un oratore e questi seguiti a discostarsene, può togliergli la parola.

ART.21

(Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale)

Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno, per mozione d'ordine o per fatto personale.

Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.

Prima della votazione possono intervenire, per cinque minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa consista tale fatto. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese, a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Non è ammesso, per preteso fatto personale, ritornare su una discussione chiusa o discutere ed apprezzare i voti del Consiglio.

ART.22

(Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva)

Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.

Vi è sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione, da decidere con apposita votazione.

Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire, per non più di tre minuti, il proponente ed i Consiglieri che lo richiedono.

La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'oggetto al quale si riferiscono.

ART.23

(Interrogazioni)

I Consiglieri, nell'esercizio delle loro funzioni di sindacato e di controllo, possono presentare richieste di notizie e chiarimenti su argomenti che interessano, anche indirettamente, la vita e l'attività della Camera di Commercio.

Alle richieste di notizie e chiarimenti, pervenute almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione del Consiglio, è dedicata la prima parte delle riunioni del medesimo. Quelle non svolte vengono rinviate alla successiva convocazione.



La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.

Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'aula al momento in cui è posta in trattazione.

Il tempo concesso al richiedente non può eccedere i cinque minuti.

I Consiglieri possono pure rivolgere alla Presidenza proposte e raccomandazioni scritte o verbali, anche in pubblica seduta, per sollecitare provvedimenti o adempimenti relativi a pratiche in corso.

ART.24

(Presentazione, discussione e votazione sugli emendamenti)

Gli emendamenti sono proposte di aggiunte, modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.

Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.

La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.

Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti può intervenire nella discussione per non più di cinque minuti.

Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione gli emendamenti.

Se gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni derivate dall'approvazione degli emendamenti.

La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati ed approvati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

ART. 25

(Votazioni)

Le votazioni avvengono in maniera palese per alzata di mano o per appello nominale, su scelta del Presidente ovvero, nei casi e nelle forme espressamente previste dallo Statuto, per acclamazione. Le votazioni sono svolte a scrutinio segreto, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero su proposta di un Consigliere, approvata a maggioranza dei Consiglieri presenti.

Quando il Consiglio deve esprimersi su questioni riguardanti persone, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, secondo le previsioni di legge e/o dello Statuto.

Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, chiedendo che votino prima i Consiglieri che sono favorevoli e, successivamente, quelli contrari; il Presidente verifica, infine, il numero dei Consiglieri astenuti.

Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta da un Consigliere immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Alla controprova prendono parte i Consiglieri che hanno partecipato alla prima votazione.

Nella votazione per appello nominale, il Presidente chiede l'espressione di voto seguendo il giro di tavolo.

Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, nomina una Commissione di scrutinio composta da scrutatori anche non appartenenti all'organo.

Le votazioni a scrutinio segreto si eseguono con schede distribuite ai Consiglieri, siglate dalla Commissione di scrutinio e depositate nell'urna direttamente da ciascun Consigliere.

L'esito della votazione è proclamato dal Presidente in base alle indicazioni della Commissione di scrutinio.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, la Commissione prende nota dei votanti e dei Consiglieri che si sono astenuti. Chiusa la votazione, la Commissione di scrutinio effettua lo spoglio delle schede.

Le schede scrutinate, comprese quelle contestate o annullate, sono vidimate dalla Commissione di scrutinio e dal Segretario Generale e conservate, in plico chiuso, agli atti della Camera fino al definitivo perfezionamento dell'atto cui si riferiscono. Nelle ipotesi di irregolarità, il Presidente dispone la ripetizione delle votazioni.

ART.26

(Validità e pubblicità delle deliberazioni)

Salvo i casi in cui la Legge, i Regolamenti o lo Statuto, richiedano maggioranze qualificate, le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Nelle votazioni a scrutinio palese, a parità di voti, prevale il voto del Presidente; in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la proposta si intende respinta.

Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio non approva".

I provvedimenti adottati dal Consiglio sono pubblicati sul sito web istituzionale, sezione "Albo camerale" entro 15 giorni successivi a quello in cui sono adottati e vi rimangono per sette giorni consecutivi, salvo che non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o che nel provvedimento medesimo sia indicato un termine diverso.

ART.27

(Commissioni consiliari)

Il Consiglio Camerale può istituire apposite Commissioni consiliari, con l'intento di approfondire e sviluppare specifici temi e/o argomenti di competenza della Camera di Commercio e per riferire su di essi al Consiglio Camerale e/o alla Giunta.

Le Commissioni consiliari hanno carattere temporaneo.

In sede di delibera istitutiva, il Consiglio Camerale determina la durata dei lavori della Commissione. Per accertati motivi il Consiglio Camerale può provvedere, con propria delibera, alla proroga dei lavori. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi e svolgono funzioni istruttorie e propositive delle deliberazioni, nonché consultive del Consiglio medesimo, per gli argomenti ad esse affidati.

La richiesta di istituzione di una determinata Commissione può essere avanzata al Consiglio Camerale dal Presidente, dalla Giunta o da un terzo di tutti i componenti il Consiglio stesso.

Le Commissioni sono composte da tre a massimo sette componenti, scelti fra i membri del Consiglio camerale e su conforme delibera del Consiglio stesso; possono essere integrate, in misura minoritaria, da componenti esterni aventi spiccate e riconosciute attitudini professionali con gli argomenti istitutivi della Commissione.

Le Commissioni consiliari sono presiedute da un Consigliere individuato dal Consiglio Camerale, in sede di nomina, fra i componenti della Commissione. Le funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento, sono esercitate dal componente della Commissione più anziano per età.

ART.28

(Nomina delle Commissioni)

Il Consiglio Camerale elegge i componenti delle Commissioni, scegliendo tra i Consiglieri sulla base delle rispettive competenze e professionalità. I Consiglieri interessati a partecipare ai lavori della Commissione dichiarano la propria candidatura e disponibilità al Presidente della Camera di Commercio che raccoglie le candidature e le presenta al Consiglio Camerale per la nomina con votazione.

Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, i Consiglieri che non ne facciano parte, nonché, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio nonché rappresentanti dei Comuni, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori o di altre pubbliche amministrazioni.



ART.29

(Funzionamento delle Commissioni)

Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con preavviso di almeno cinque giorni, contenente l'ordine del giorno.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.

Le riunioni delle Commissioni si tengono presso la Camera di Commercio; tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso uffici distaccati della Camera o Organismi partecipati.

ART.30

(Compiti del segretario delle Commissioni)

Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che dev'essere sottoscritto dal Presidente, o da chi ne fa le veci, e dal Segretario stesso.

Di ciascun verbale dev'essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della Commissione nella seduta successiva a quella cui si riferisce.

Compete, inoltre, al segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla Commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della Commissione.

ART.31

(Modifiche al Regolamento)

Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

ART.32

(Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme applicabili alle Camere di Commercio, nonché quelle dello Statuto.

ART.33

(Entrata in vigore)

Il Presente Regolamento e le sue modifiche entrano in vigore all'atto stesso della loro approvazione e sono pubblicati sul sito web istituzionale, sezione Albo camerale, per la durata di 15 giorni.